



Nn. 1196 e 1382-A

Relazione orale
Relatrice PIROVANO

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 26 maggio 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (n. 1196)

d'iniziativa del senatore AUGUSSORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti (n. 1382)

d'iniziativa dei senatori TARICCO, FEDELI, MALPEZZI, CUCCA, STEFANO, ASTORRE, D'ALFONSO, D'ARIENZO, BOLDRINI, PITTELLA, IORI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, RAMPI, VERDUCCI, GIACOBBE, FERRAZZI, MARGIOTTA, MAGORNO, VALENTE, ALFIERI, ROJC, PARENTE, LAUS e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1196

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE AUGUSSORI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

Art. 1.

(Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« **10.** Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato ».

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Au-*
gussori)

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge
25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *i)*, la parola: « 1.000 » è sostituita dalla seguente: « 500 »;

b) al comma 1, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

« *i-bis)* da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli elettori, con arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge
25 marzo 1993, n. 81)

1. *Identico:*

***a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:**

« *I.* La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

***a)* da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;**

***b)* da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;**

***c)* da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;**

***d)* da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;**

***e)* da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;**

***f)* da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Augussori*)

c) il comma 2 è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;

l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 751 e 1.000 abitanti;

m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 501 e 750 abitanti;

n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione fino a 500 abitanti »;

b) *identica.*

DISEGNO DI LEGGE N. 1382

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TARICCO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio »;

b) al comma 10, dopo le parole: « al 50 per cento degli elettori » sono inserite le seguenti: « residenti ».